

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 19/01/2023**

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 15:20 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in forma mista (in presenza e da remoto) art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
BIANCARELLI RICCARDO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
BRUNETTI ALESSANDRO (collegato da remoto)	X	
FIORUCCI MICHELE	X	
PINNA FRANCESCA (collegata da remoto)	X	
MORELLI EMILIO	X	
POMPEI MIRKO	X	
RAGNI CALZUOLA MATTEO	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
SEBASTIANI FRANCESCO	X	
GAGGIOTTI GIORGIA (collegata da remoto)	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
ANASTASI LORENA (collegata da remoto)	X	
PRESCIUTTI CINTI MARZIO		X
BALDINELLI ANGELO	X	
CARINI MICHELE	X	
VENTURI SABINA	X	
RUGHI RODOLFO (collegato da remoto)	X	
SALCIARINI MAURO (collegato da remoto)	X	
GORACCI ORFEO	X	
FARNETI FILIPPO (collegato da remoto)	X	
CARDILE MARCO (collegato da remoto)	X	
VERGARI GIORGIA (collegata da remoto)	X	
MANCA GIOVANNI (collegato da remoto)	X	
TOTALE	24	1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, SEBASTIANI FRANCESCO, RUGHI RODOLFO

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: *“ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197”* invitando l'Ass. Morelli per l'illustrazione, facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

[Proposta di deliberazione n. 15 del 13/01/2023]

PREMESSO

- *che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;*
- *che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;*
- *che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*
- *che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*



VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.";

VISTO l'argomento di Giunta Comunale n. 9 del 11.01.2023 nel quale si esprime quanto segue: "La Giunta decide di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle esattoriali e dunque da mandato di procedere alla proposta di Consiglio";

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Gubbio presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;



RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360." (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria) ;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore Finanziario Servizi Strategici ed Organizzazione e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

RITENUTO di dover acquisire il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE:

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Gubbio;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Al termine dell'illustrazione da parte dell'Ass. Morelli, il Presidente passa la parola al Consigliere Morelli Emilio, che in qualità di presidente della I° Commissione Consiliare, riferisce in merito ai lavori svolti nella seduta del 18.01.2023 ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando che la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi, intervengono nell'ordine:



Cons. Baldinelli: interviene comunicando la rettifica del voto in commissione in quanto sembrava che lo stralcio riguardasse anche la quota capitale, quindi su quello non ero d'accordo e quindi era favorevole a quello che la Giunta aveva stabilito, ma in realtà la legge parla per i comuni solo dello stralcio degli interessi delle sanzioni, per cui di fronte a questo, dichiara il voto contrario (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Cons. Carini: interviene dicendo che la scelta dell'amministrazione di intraprendere questa strada è prettamente politica, perché come ci ha rassicurato l'Ass. Morelli, puntualmente gli importi sono veramente bassi e quindi dal punto di vista economico dell'ente non porta a nulla, è una chiara posizione politica di andare contro ad una scelta di un governo nazionale che di questo tipo di intervento ha fatto comunque uno dei suoi cavalli di battaglia anche in campagna elettorale perché è stato uno dei primi provvedimenti. Continua comunicando che condivide su quanto detto dal Cons. Baldinelli e dichiara il voto contrario a nome del gruppo di appartenenza a questa scelta dell'amministrazione comunale (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Cons. Rughi: riguardo questo atto, se lo Stato amico restituisse le sanzioni a chi le ha pagate sarei contrario a questa mozione, ma siccome lo Stato amico non restituisce i soldi a quei "tonti" che le hanno pagate, per me è una sperequazione intollerabile, è intollerabile che si intervenga su queste cose e quindi noi siamo favorevoli a questo atto e a nome del gruppo di appartenenza voteremo a favore (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Cons. Goracci: interviene comunicando che non era in commissione e non ha studiato la cosa e quando voto vuole farlo con consapevolezza e dal dibattito gli sembra di aver capito che questo atto è contrario alla scelta finanziaria del governo Meloni che, limitatamente rispetto a quelle che potevano essere le prospettive, va incontro a coloro che non hanno pagato le tasse dal 2000 al 2015, pertanto chiede conferma e se fosse così vota favorevolmente all'atto (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Cons. Morelli E.: interviene solo per dire che in commissione sia la Dott.ssa Franceschetti che la Dott.ssa Cecili hanno confermato quello che ha chiesto il Cons. Goracci, però magari qui poi sarà l'Ass. Morelli che lo confermerà. Aggiungo anche che in realtà tanti comuni governati dalla destra faranno lo stesso atto e lo approveranno (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Cons. Farneti: interviene comunicando che l'atto in questione riguarda una norma della finanziaria, in particolare uno stralcio delle cartelle fino a mille euro capitali, sanzioni e interessi e pertanto stiamo parlando di tributi comunali fino al 2012 quindi c'è Tares, Ici, Imu ecc. fino a quella data. Come è stato già spiegato, a seguito anche della mia richiesta, nel bilancio comunale, dove vengono iscritte le imposte, le stesse sono state già stralciate perché i residui sono stati annullati e comunque coperti da fondo svalutazione. La somma che ha indicato l'Ass. Morelli di 137 mila euro è la previsione di incasso su queste somme di sanzioni ed interessi perché il comune le contabilizza per cassa cioè nel momento in cui incassa. Io mi sono astenuto perché questa è ovviamente una scelta politica non è una scelta economica e aggiungo che in ogni caso i contribuenti potranno effettuare la definizione l'altra, quella con lo stralcio di sanzioni e interessi e pagare solo la quota capitale (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Sindaco Stirati: interviene comunicando che sia gli uffici che l'Ass. Morelli hanno chiarito opportunamente, ribadisco un fatto di principio, sì, è anche una scelta politica, credo che anche dal punto di vista delle politiche di condono sotto le più diverse spoglie deve esserci grande chiarezza.



Il nostro paese è normalmente pigro rispetto al tema delle tasse e dei tributi perché effettivamente fanno molto più scandalo altri fatti e altri aspetti della vita sociale ed economica sul fatto del non pagamento delle tasse, c'è grande levità. Noi siamo una nazione dove non si pagano circa cento miliardi di tasse, perché capite che è quasi la metà del PNRR a livello europeo e questo dal punto di vista del principio e dell'etica della costituzione che sancisce la progressività e la necessità che tutti contribuiscano in ragione delle proprie sostanze non è un fatto tollerabile. L'Italia sotto questo profilo ancora è un paese largamente incivile e probabilmente il carattere vessatorio che io riconosco sotto certi profili, perché è vero che le tasse dovrebbero essere in qualche caso più sostenibili e in certi casi, per certi soggetti e per certe attività possano anche non esserlo, ma questo dipende proprio dal fatto che non c'è un'equa distribuzione dei carichi fiscali. Quindi noi vogliamo dare un piccolo segnale dal punto di vista finanziario, probabilmente l'incidenza è assolutamente lieve, però credo che dal punto di vista della nostra amministrazione sia un segnale, una presa di posizione inequivocabile (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

Il Presidente Ceccarelli, apre la fase per le dichiarazioni di voto, intervengono nell'ordine:

Cons. Baldinelli: interviene dicendo che un conto è la quota capitale che io non sono assolutamente d'accordo nello stralcio come avviene a livello nazionale, ma chiedere delle sanzioni ed interessi a persone che sono in difficoltà non mi sembra giusto. Quindi chiediamogli quello che dovevano e il vantaggio che hanno è che non pagano le sanzioni, credo che non sia un grande problema ed è per questo che sono contrario non perché non si devono pagare le quote capitali cioè la parte capitale (*come da registrazione conservata agli atti nella Segreteria*).

E' scollegato il Cons. Cardile pertanto si da per assente:

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Il Presidente Ceccarelli, terminati gli interventi e considerato che non ci sono richieste per dichiarazioni di voto, passa alla votazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto) art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale e si considera tenuta nella sede comunale, Sala Consiliare, alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale;

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;

Vista la proposta così come riportata in premessa;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 17.01.2023 n. 2747;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore Finanziario Servizi Strategici ed Organizzazione e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;



Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 18.01.2023;

Per tutto quanto in premessa

Alla presenza di n. 23 Consiglieri (n. 13 in presenza e n. 10 da remoto) con votazione legalmente resa espressa in forma palese e nominale come di seguito si riporta.

Favorevoli n. 17

Contrari n. 3 (Carini – Venturi - Baldinelli)

Astenuti: n. 3 (Farneti – Vergari – Manca)

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Gubbio;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:



Alla presenza di n. 23 Consiglieri (n.13 in presenza e n. 10 da remoto) con votazione legalmente resa espressa in forma palese e nominale come di seguito riportata:

Favorevoli n. 17

Contrari n. 3 (Carini- Venturi - Baldinelli)

Astenuti: n. 3 (Farneti – Vergari – Manca)

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

E' collegato da remoto il Cons. Cardile e pertanto si da per presente:

Presenti n. 24

Assenti n. 1

E' scollegata da remoto la Cons. Pinna e pertanto si da per assente:

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Ceccarelli

Documento sottoscritto con firma digitale